

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

Ricorre il dott. **Francesco Equestri** nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 28.04.1995, (c.f. **QSTFNC95D28C319U**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Commissione del concorso pubblico a 303 funzionari al Ministero dell'Istruzione in persona del legale rapp.te p.t.;

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t.

Nonché nei confronti:

Eleonora Iolanda Andreani domiciliata presso l'indirizzo pec andranieleonora@pec.it

Alessia Armignacca domiciliata presso l'indirizzo pec alessia.armignacca@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Tomasello Vincenzo domiciliato presso l'indirizzo pec avv.vincenzotomasello@pec.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione negativa pari a 20,625 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022;

b) del quesito n. 39 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

per quanto di ragione:

c) dell’elenco (codice concorso 01), privo di numero di protocollo, dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso *de qua* pubblicato dalla Commissione RIPAM sul sito internet di FormezPA in data 4 agosto 2022, nonché dei successivi atti di rettifica, laddove adottati;

d) della graduatoria finale di merito del concorso indicato sub a) approvata con Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, nella parte in cui non include il ricorrente;

e) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

nonché per l’accertamento:

g) del diritto del ricorrente all’assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l’annullamento del quesito n. 39, aggiuntivi rispetto ai 20,625 già conseguiti all’esito della prova scritta.

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell’Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4[^] serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022.

Nello specifico, partecipava per il profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01).

A seguito delle modifiche introdotte al Bando con Decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione n. 33 del 6/4/2022, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **un’unica fase**:

- **prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall’art. 12 del Bando**, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta +0,75 punti;
 - risposta mancante 0 punti;
 - risposta errata -0,25 punti.

Inoltre, una parte del questionario veniva dedicata ai quesiti situazionali (n. 8 quesiti), relativi a problematiche organizzative e gestionali, dove veniva richiesto al candidato di decidere, tra tre diversi corsi di azione proposti, quello più efficace per fronteggiare la problematica posta. A seconda dell’efficacia della risposta fornita veniva assegnato un punteggio differente, nello specifico:

- risposta “più efficace” + 0,75 punti (corso di azione ritenuto più efficace nel fronteggiare la problematica posta);
- risposta “neutra” +0,375 punti (corso di azione ritenuto mediamente efficace nel fronteggiare la problematica posta);
- risposta “meno efficace” 0 punti (corso di azione ritenuto inefficace nel fronteggiare la problematica posta);

B) Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando.

In data 15/07/2022, l’Amministrazione pubblicava un avviso con il quale

rendeva noto ai candidati che gli esiti della prova scritta venivano resi disponibili sui relativi profili personali registrati sulla piattaforma concorsismart, oltre agli esiti veniva reso disponibile anche il questionario a risposta multipla somministrato nel corso della prova scritta.

Sicché, il dott. Equestri accedeva al proprio profilo personale e prendeva atto del punteggio conseguito **pari a 20,625 punti che, per soli 0,375 punti, non gli consentiva di superare la prova scritta (idoneità fissata a 21)** e, conseguentemente, di essere inserito nella graduatoria definitiva di merito.

Ad ogni modo, il ricorrente prendeva visione del proprio questionario e riscontrava la presenza di almeno un quesito situazionale la cui formulazione appariva palesemente errata/ambigua.

Nello specifico, si tratta del quesito n. 39, che presenta evidenti profili di manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

In data 4 agosto 2022, la Commissione RIPAM pubblicava sul sito web di FormezPA l'elenco dei candidati che idonei alla prova scritta, dal quale il ricorrente veniva ingiustamente escluso.

In data 4 ottobre 2022, il Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022 approvava la graduatoria finale del concorso in parola. Il suddetto quesito determinava per il ricorrente l'esclusione dal concorso, considerato che **proprio per 0,375 punti non raggiungeva la soglia dei 21/30 ed il passaggio alla successiva fase concorsuale.**

Il punteggio assegnato alla prova scritta del ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi interessi, sicché il giudizio di inidoneità ed il relativo punteggio sono meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL COMMA 4, ART. 13, DEL DPR N. 62/2013. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA

ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione di inidoneità (20,625/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente, **di soli 0,375 punti al di sotto della soglia minima prevista dal Bando (21/30)**, è diretta conseguenza della formulazione di un quesito situazionale, che risulta **manifestamente illogico ed irragionevole**.

I.a. In via del tutto preliminare, occorre precisare che la scrivente difesa è ben consapevole del fatto che la formulazione dei quesiti situazionali, nonché la definizione dell'attribuzione dei punteggi per le relative risposte, rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione indicente.

Nonostante ciò, per consolidata giurisprudenza, la discrezionalità tecnica **non** è esente dal sindacato del Giudice Amministrativo che, in presenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà ed irrazionalità, nonché erroneità o violazione di legge, può estendere il proprio sindacato sul provvedimento impugnato.

Invero, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha fornito, nella presente materia, le seguenti coordinate ermeneutiche: *“L’esercizio del potere connotato da discrezionalità tecnica implica la valutazione di fatti complessi (come la congruità o meno di un’offerta economica) e l’espressione di giudizi alla stregua di discipline tecniche che non forniscono criteri di giudizio sicuri, ragion per cui – secondo una costante giurisprudenza” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909, con riferimento alla valutazione dell’anomalia dell’offerta; Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058, con riferimento alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) il Giudice amministrativo, nell’esercizio del sindacato sull’eccesso di potere, deve agire all’interno di una prospettiva*

critica del tutto estrinseca ed esterna rispetto alla fattispecie concreta (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990)". Inoltre, è stato posto in rilievo che i predetti limiti - insiti nella natura stessa del sindacato di legittimità - non possono tradursi in un diniego di giustizia, precisando che il Giudice amministrativo, anche a fronte di censure tecniche particolarmente complesse, *“non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità delle stesse per l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo”*, in quanto *“una declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza nemmeno scrutinare l'essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una “formula pigra” o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un'abdicazione alla propria doverosa potestas iudicandi da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione”* (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058, cit.).

Inoltre, le decisioni della P.A. frutto di discrezionalità tecnica soggiacciono alle normative che regolano la materia, nel caso di quesiti concorsuali attinenti materie regolate da specifiche normative, queste possono essere qualificate come fonti scientifiche alle quali, pertanto, il quesito stesso è tenuto ad attenersi, pena l'illegittimità dello stesso.

Come meglio si dirà in seguito, la formulazione del quesito situazionale impugnato **contrasta con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, sicché, anche se la materia oggetto di sindacato concerne profili di discrezionalità tecnica, ciò non può precludere il sindacato del G.A. e la conseguente pronuncia di annullamento.

Premesso quanto suesposto, il quesito in questione è contraddistinto dal numero **39** del test somministrato al ricorrente.

I.b. Il quesito n. 39 recita:

Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in

ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.

*1° Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro evita privata. **(+ 0,375 punti previsti, scelta dal ricorrente)***

*2° Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile. **(0 punti)***

*3° **Rifiuto con una scusa**, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi. **(+ 0,75 punti previsti)***

La 1° opzione, **scelta dal ricorrente**, è stata ritenuta dall'Amministrazione "neutra" con attribuzione di metà punteggio pari a + 0,375 punti (punteggio pieno), la 2° opzione è stata ritenuta inefficace e non ha condotto all'assegnazione di punteggio, mentre la 3° opzione è stata ritenuta la più efficace con conseguente attribuzione del punteggio pieno pari a 0,75 punti.

Orbene, il quesito è meritevole di annullamento, poiché **la soluzione indicata dall'Amministrazione come "più efficace" appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto si fonda su di un comportamento disonesto, ossia mentire al collaboratore ("rifiuto con una scusa") senza spiegare le ragioni dell'errore commesso e, quindi, evitare che questo si ripeta in futuro.**

Nel dettaglio, il quesito, dopo aver posto la problematica gestionale, specifica che "**Non sono stati invitati anche altri colleghi**", ponendo proprio questo aspetto al centro della situazione da fronteggiare, chiedendo al candidato di individuare la più efficace tra le soluzioni fornite.

Il quesito impugnato pone il candidato, che, considerato l'utilizzo del termine "*collaboratori*", con ogni probabilità, riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa, dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, invito ritenuto inopportuno, poiché non esteso

agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio.

Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza la soluzione più opportuna è certamente la 1°, quella scelta dal ricorrente, giacché adopera un comportamento **onesto e trasparente** allo scopo di far **comprendere** all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi non è certamente una scelta corretta, perché potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.

A maggior ragione tale corso d'azione (1° opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto **si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa**, dispone: *“Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.”*

È opportuno sottolineare come la norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere **“leali e trasparenti”**, ebbene **rifiutare con una scusa** un invito senza fornire una spiegazione che avrebbe evitato il ripetersi del comportamento inopportuno, **a rigor di logica, non può essere ritenuto un comportamento leale e trasparente.**

Sicché, la 3° opzione, indicata dall'Amministrazione come più efficace e per la quale è stato attribuito il punteggio pieno, viola il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pertanto la scelta dell'Amministrazione di conferire 0,75 punti per tale corso d'azione non può che essere ritenuta illegittima.

In conclusione, alla luce di quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 13, del DPR n. 62/2013, che impone un obbligo di lealtà e trasparenza tra il dipendente deputato all'organizzazione di un ufficio ed i suoi collaboratori, nonché applicando un mero criterio di logica e ragionevolezza che sia teso a **prevenire** il ripetersi di situazioni potenzialmente dannose per un ambiente lavorativo, tra la 3° opzione (**Rifiuto con una scusa**, *non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*) e la 1° opzione (*Gli faccio*

capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata), è incontrovertibile che la 1° opzione, che, tra l'altro, non prevede l'accettazione dell'invito, è ictu oculi quella più efficace, poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, in maniera tale da evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

Codesto on.le TAR si è già espresso sulla legittimità del quesito impugnato disponendone l'annullamento per manifesta illogicità ed irragionevolezza:

“5.3. Orbene il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. Tar Lazio - Roma, 31 gennaio 2022 n. 1122 di questa Sezione), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione: la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”).

[...]

Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.

A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione

amministrativa.”.

[...]

Di contro, la prima opzione che, tra l'altro, non prevede l'accettazione dell'invito, è ictu oculi quella preferibile, poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto ad un comportamento di tipo “CONSERVATIVO”, **non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente. È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato.**

6. Stante quanto precede ne deriva la fondatezza del ricorso.” (TAR Lazio, Sez. IV°, n. 11793/2022)

In virtù di quanto suesposto, che determina l'illegittimità del quesito per manifesta illogicità ed irragionevolezza oltre che per violazione del comma 4, dell'art. 13, del DPR n. 62/2013, al ricorrente spetta il riconoscimento di **+0,375 punti, ossia la differenza tra il punteggio conseguito, pari a + 0,375, per la risposta data e qualificata come “neutra” ed il punteggio massimo conseguibile per il quesito, ossia + 0,75.**

Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: **“In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina**

l'incremento del punteggio a 21,375, con conseguente superamento della prova oggetto del contendere e ammissione alle successive fasi concorsuali
(Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 12043 del 21/09/2022).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente e deriva dall'ingiusta esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, esclusione che ne ha frustrato l'ambizione ad ottenere la posizione lavorativa oggetto di concorso.

Appare evidente che, nella denegata ipotesi in cui codesto on.le Collegio non concedesse la tutela cautelare richiesta, stante la pubblicazione della graduatoria finale di merito avvenuta il 5 ottobre 2022, il ricorrente vedrebbe definitivamente scomparire la possibilità di conseguire il bene della vita ambito.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla successiva fase concorsuale, ossia il suo inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito, nonché il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta.

Sul punto preme evidenziare che il ricorrente non ha raggiunto la soglia fissata per l'idoneità proprio per 0,375 punti, avendo conseguito 20,625 punti rispetto ai 21 necessari per il superamento della prova scritta.

Sicché, proprio la presenza del quesito impugnato ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su

specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale di FormezPA e del Ministero dell'Istruzione.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione dal C.U.

Napoli – Roma, lì 05/10/2022

Avv. Riccardo Ferretti